



Comune di Ascoli Piceno

“medaglia d’oro al valore militare per attività partigiana”
SERVIZIO PROBLEMI ABITATIVI

IL DIRIGENTE

Ai sensi della Legge regionale n. 36/2005 e sue modifiche ed integrazione nonché della normativa statale vigente in materia di edilizia agevolata

Vista la delibera di Giunta comunale n. 233 del 29/11/2011

In ottemperanza alla propria determinazione n. 1885 del 2/12/2011

Rende noto che il Comune di Ascoli Piceno

INDICE IL BANDO DI CONCORSO

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DESTINATI ALLA LOCAZIONE PRIMARIA E PERMANENTE A CANONE CONCERTATO

ART. 1 – FINALITA’ DEL BANDO

Il presente bando di concorso è indetto per l’assegnazione in locazione primaria (abitazione principale) e permanente a canone concertato (agevolato inferiore al canone del libero mercato immobiliare), di n.30 alloggi di edilizia agevolata in questo Comune, recentemente realizzati nel quartiere di Borgo Solestà.

ART. 2 – A CHI E’ RIVOLTO

Il bando di concorso è rivolto esclusivamente ai cittadini ricompresi in una delle categorie sociali appresso indicate:

- a) **nuclei familiari costituiti da almeno n.1 (uno) anziano ultrasessantacinquenne;**
- b) **nuclei familiari costituiti da almeno n.1(uno) componente diversamente abile; si considera tale il cittadino affetto da menomazione che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 66%;**
- c) **nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio di immobile, alla data di pubblicazione del presente bando, come appresso specificati:**
 - **rilascio dell’alloggio a seguito: di ordinanza di sgombero, di provvedimento di omologa della separazione rilasciato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio, di esecuzione immobiliare, di immobile dichiarato dal Comune inagibile, di verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per finita locazione; sono escluse le sentenze esecutive per morosità;**
- d) **nuclei familiari di “giovani coppie” di cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età, sposati da non più di tre anni;**
- e) **nuclei monoparentali costituiti cioè da un solo genitore con figli minori a carico.**

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E CANONI DI LOCAZIONE

1. Gli alloggi da assegnare sono ubicati in un’ala della “Casa albergo Ferrucci” nel quartiere di Borgo Solestà, sono di piccole dimensioni, aventi superficie che varia da circa mq. 40 a circa mq. 65, sono riservati in numero di 6 (sei) per ciascuna delle categorie sociali indicate al precedente articolo 2);

2. I particolari relativi alla loro ubicazione, alla tipologia ed alle caratteristiche degli alloggi e del fabbricato sono indicate nelle planimetrie consultabili presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune in Corso Mazzini, 307;
3. Il canone di locazione "concertato" sarà determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 431/98. L'importo del canone è definito per singolo alloggio con riferimento ai valori medi previsti dall'accordo territoriale applicabile in questo Comune, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di locazione.

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

- 1) Possono presentare domanda coloro che rientrano in una delle categorie sociali indicate al precedente articolo 2) del presente nel bando, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
 - a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
 - b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della Regione ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
 - c) non essere titolari, in tutto il territorio nazionale, della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di abitazione adeguata, ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 36/2005, alle esigenze del nucleo familiare o che non sia stata dichiarata unità collabente (inabitabile) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - d) aver percepito, nell'anno 2010, un reddito del nucleo familiare rientrante nei massimali di reddito di cui alla DGR n. 1804/02, calcolato con le seguenti modalità (articolo 21 della Legge 457/78): si sommano tutti i redditi fiscalmente imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare con le detrazioni previste dall'art.21 della Legge 457/78, cioè di €. 516,46 sul reddito complessivo per ogni figlio che risulti essere a carico e calcolando nella misura del 60% i redditi da lavoro dipendente che concorrano alla formazione del reddito complessivo. **Il limite di reddito, così come innanzi calcolato, non deve essere superiore ad €. 39.591,42;**
 - e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- 2) Detti requisiti devono essere posseduti, alla data di pubblicazione del bando di concorso, da tutti i componenti del nucleo familiare così come definito all'art. 2 – comma 1 – della legge regionale n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e devono permanere nel corso della locazione.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al presente concorso dovrà essere redatta avvalendosi esclusivamente dei modelli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio "Problemi Abitativi" in Corso Mazzini n. 307 o scaricabile dal sito internet: www.comune@ascolipiceno.it;
2. Le domande dovranno pervenire al Comune di Ascoli Piceno- Servizio Protocollo, in Piazza Arringo n.1, **entro e non oltre il 25 gennaio 2012**; l'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo fede la data del timbro postale;

3. Con la domanda, presentata sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indispensabili di cui all'art.4);
4. Nella domanda dovranno essere altresì elencate le circostanze comprovanti l'attribuzione dei punteggi ed i diritti di priorità stabiliti al successivo art.6), che consentiranno la formazione della graduatoria;
5. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate, acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato;
6. E' facoltà del Comune, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione di cui al presente bando, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

ART. 6 – SOGGETTI DESTINATARI E PUNTEGGI DI PRIORITA'

1. I soggetti destinatari degli alloggi sono le famiglie ricomprese in una delle categorie sociali indicate al precedente punto 2) del presente bando di concorso che risulteranno utilmente collocati nella rispettiva graduatoria;
2. Tutte le condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi ed alla priorità debbono essere riferite alla data di pubblicazione del presente bando e saranno assegnati d'ufficio in relazione alla dichiarazione resa nella domanda da ciascun concorrente, nel seguente modo:
 - a) Reddito del nucleo familiare dichiarato nell'anno 2010 e calcolato con la procedura indicata al precedente articolo 4- lettera d) -non superiore ad €. 5.000,00 = punti 4; - non superiore ad €.10.000,00 = punti 3,5; non superiore ad €. 15.000,00 = punti 3; non superiore ad €. 20.000,00 = punti 2,5; non superiore ad €. 25.000,00 = punti 2; non superiore ad €. 30.000,00 = punti 1,5; non superiore ad €. 35.000,00 = punti 1; non superiore ad 39.000,00 = punti 0,5;
 - b) Nucleo familiare che occupa alloggio con barriere architettoniche, costituito da almeno un componente affetto da malattie invalidanti che comportino una disabilità pari al 100% con o senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale o assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento o appartenente alla 1^a categoria Tab. A ex D.P.R. n. 834 del 30/12/1981, o grande invalido del lavoro = punti 3;
 - c) Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente diversamente abile. Si considera tale il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:
 - una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 66% = punti 2
 - una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi della legislazione vigente o condizioni di disabilità in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative punti = 2,5;

Per ottenere il punteggio richiesto è necessario produrre idonea certificazione a riprova di quanto dichiarato.

- d) residenza continuativa nel Comune di Ascoli Piceno: punti 0,50 per ogni anno successivo al quinto fino al 15° (si rileva d'ufficio); il calcolo avviene a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate;
- e) presenza nella graduatoria definitiva di aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi popolari) approvata con determinazione dirigenziale n 1143 del 20/07/2011 = punti 3;
- f) presenza nel nucleo familiare di minori con età, alla data di pubblicazione del presente bando, non superiore ai 10 anni: un minore = punti 0,5; - due minori = punti 1; - tre minori = punti 1,5;

- g) giovani coppie, così come definite al precedente articolo 2 del presente bando = punti 2;
- h) residenza per un periodo di almeno due anni, antecedente la data di scadenza nel bando, in un alloggio dichiarato antigienico dall'autorità competente (allegare certificato ASUR 13): da almeno due anni = punti 1; da almeno tre anni = punti 1,5; da quattro anni ed oltre = punti 2;
- i) Nuclei familiari sottoposti, alla data di pubblicazione del presente bando, a provvedimento esecutivo di rilascio immobile, così come dettagliato all'articolo 2) del presente bando e documentato con idonea certificazione = punti 4.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1) Gli Uffici del Comune provvederanno all'istruttoria delle domande sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e si provvederà all'approvazione della graduatoria con determinazione dirigenziale tenendo conto dei punteggi attribuiti e, in caso di parità di punteggio complessivo, verrà data la precedenza ai concorrenti con reddito del nucleo familiare più basso così come calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/98. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio;
- 2) La graduatoria provvisoria verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per consecutivi giorni 15 (quindici); contro la stessa sarà ammesso ricorso entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza della pubblicazione;
- 3) In caso di accoglimento del ricorso, il Comune procederà ad aggiornare la graduatoria ed a predisporre gli atti conseguenti per l'assegnazione degli alloggi;
- 4) La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dai concorrenti secondo l'ordine di precedenza stabilito dalle graduatorie. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, si decade dall'assegnazione.

ART. 8 – VARIE

- 1) Il concorrente che, a norma del presente bando, non presentasse nei termini l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio sarà escluso dalla graduatoria;
- 2) L'accertamento di dichiarazioni false nella domanda, fatte salve le conseguenti procedure penali, comporterà l'esclusione definitiva della graduatoria;
- 3) L'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione, entro il termine indicato, comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria;
- 4) Nel caso di un minor numero di concorrenti di una delle specifiche categorie, gli alloggi di risulta saranno concessi in locazione ai soggetti collocati nelle altre categorie sociali procedendo da quella relativa ai nuclei familiari composti da almeno un anziano ultrasessantacinquenne e successivamente da quelle con il maggior numero di domande ammesse, fermo restando il rispetto del rapporto superficie alloggio e composizione del nucleo familiare.

ART. 9 - INFORMAZIONI E ASSISTENZA

L'Ufficio Problemi abitativi del Comune, ubicato in Corso Mazzini n. 307, è a disposizione degli interessati per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti orari per il ricevimento del pubblico:

Lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella legge regionale 16 dicembre 2005 n.36

e sue modificazioni ed integrazioni nonché quelle contenute nella Legge n. 431/98 per quanto concerne la stipula del contratto di locazione e la determinazione dei canoni.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il Dirigente
f.to Dott. Maurizio Cacciatori